

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1936

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ulteriori disposizioni in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

giugno 2015
n. 220



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
delle infrastrutture e dei trasporti



Servizio Studi

Direttore: L. Gianniti

Segreteria

tel. 06. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

(Compito particolare: R. Loiero) _2424

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: L. Iannetti _5744

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: C. Andreuccioli _5461

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Minichiello _4761

Questioni regionali e delle autonomie locali

Capo ufficio: ---

Legislazione comparata e CERDP

Capo ufficio: R. Teodori _5023

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Luca Briasco _3581

Simone Bonanni _2932

Patrizia Borgna _2359

Michela Mercuri _3481

Laura Lo Prato _3992

Viviana Di Felice _3761

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1936

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ulteriori disposizioni in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza

giugno 2015
n. 220

a cura di: F. Colucci
hanno collaborato: V. Satta, L. Formosa

AVVERTENZA

La presente scheda di lettura illustra il disegno di legge Atto Senato n. 1936 “Modifiche all’articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ulteriori disposizioni in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza”. Il disegno di legge è stato approvato dalle Commissioni permanenti riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati il 20 maggio 2015 (Atto Camera n. 219) trasmesso al Senato della Repubblica il 25 maggio 2015 ed assegnato, in sede referente, all’8^a Commissione permanente “Lavori pubblici, comunicazioni”, il 9 giugno 2015.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1	
<i>(Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)</i>	
Scheda di lettura.....	11
Articolo 2	
<i>(Disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)</i>	
Scheda di lettura.....	21

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti motivati di cui al presente comma devono dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio e devono in ogni caso consentire a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai contratti segreti.»;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui non siano stati individuati i soggetti qualificati per lo svolgimento della gara informale nel numero previsto dal periodo precedente, le amministrazioni e gli enti utenti danno conto, in una relazione scritta, delle modalità della ricerca effettuata e delle motivazioni che li hanno portati a considerare idonei alla partecipazione alla gara soltanto i soggetti invitati. Nel caso in cui la negoziazione con più di un operatore sia stata ritenuta incompatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza, le

amministrazioni e gli enti utenti danno conto, con atto motivato, delle ragioni che hanno condotto all'affidamento del contratto attraverso la negoziazione con un unico operatore.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, i contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti. In sede di controllo preventivo, la Corte dei conti si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi contratti entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, la pronuncia si intende espressa in senso favorevole. Il controllo preventivo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un ufficio della Corte dei conti organizzato, ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. In sede di controllo successivo, la Corte dei conti si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di controllo successivo è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione alle Camere».

L'articolo 1 novella l'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) di seguito Codice, modificando la normativa vigente in tema di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

La specificità di tali contratti, che riguardano lavori, servizi e forniture, è nella natura derogatoria della disciplina che li riguarda. Le deroghe attengono: alla disciplina

generale in materia di appalti pubblici sotto il profilo delle procedure di affidamento, della concorrenza e della pubblicità delle procedure di gara; al controllo della Corte dei Conti, limitatamente a quelli posti in essere da amministrazioni statali, essendo esclusi da quello preventivo di legittimità; alla vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione. L'articolo 17 stabilisce i casi e le condizioni in cui è possibile derogare alle disposizioni relative alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Tale disciplina, ai sensi del comma 1, si riferisce a:

- a) i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;
- b) i contratti quelli la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Il carattere della segretezza necessita di un provvedimento formale e motivato caso per caso, che deve intervenire prima dell'avvio delle procedure di aggiudicazione. Infatti, il comma 2 dell'art. 17 dispone che le amministrazioni e gli enti utenti (gli enti che usano altri enti, di regola quelli periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42, della legge [124/2007](#)¹, ovvero di altre norme vigenti. Con riferimento particolare ai contratti eseguibili con speciali misure di sicurezza, le amministrazioni e gli enti utenti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture da eseguire in tali modalità individuate nel predetto provvedimento. Il citato articolo 42 reca un'articolata disciplina delle classifiche di segretezza, comprendente i livelli e i criteri di classificazione, le relative competenze e modalità procedurali, i termini e le procedure per la revisione e la declassificazione. La responsabilità dell'apposizione della classifica di segretezza (e della sua eventuale elevazione) dipende dalla natura dell'oggetto da segretare; le classifiche sono effettuate comunque sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali. In ogni caso, l'individuazione dei soggetti abilitati alla classificazione di segretezza spetta al Presidente del Consiglio che vi provvede con un regolamento nel quale sono definite anche le modalità di accesso nei luoghi militari e negli altri luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica e gli uffici della pubblica amministrazione collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio, inoltre, verifica il rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza. L'art. 42 prevede quattro classifiche di sicurezza (riservato, riservatissimo, segreto e segretissimo), demandando ad un regolamento del Presidente del Consiglio la definizione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza e i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica. Con il [D.P.C.M. 12 giugno 2009, n. 8](#) sono state definite le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi da parte degli organismi di informazione e sicurezza (DIS, AISE e AISI) ed individuati i lavori, le forniture e i servizi che possono essere effettuati in economia o a trattativa privata. L'articolo 33 del decreto legislativo [208/2011](#)² ha esteso a tutte le amministrazioni dello Stato la possibilità di adoperare lo strumento della segretezza. L'articolo 8, comma 10, del decreto-legge

¹ Legge 3 agosto 2007, n. 124 "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto".

² Decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE".

[78/2010](#)³, con lo scopo di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa ha stabilito che i provvedimenti di segretazione, di cui all'articolo 17, comma 2, del Codice rientrano nella competenza dei dirigenti generali (si veda l'articolo 2, del disegno di legge in esame, che novella ulteriormente tale disposizione, prevedendo, che la competenza è del segretario generale del ministero ove ne sia istituito l'ufficio). In merito si riscontra la consolidata giurisprudenza della Sezione del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti che aveva costantemente manifestato, prima dell'emanazione della disposizione richiamata, l'orientamento secondo il quale i decreti di cui all'articolo 17, comma 2, del Codice, appartenessero alla competenza dell'autorità politica (v., deliberazione n. 1 del 7 febbraio 2008 e n. 22 del 14 ottobre 2010.) Perplessità sulle disposizioni del citato art. 8 si riscontrano anche nella relazione (pag. 17) della Corte dei conti allegata alla delibera n.12 del 2012, in cui si ritiene congruo che le valutazioni "connesse ad interessi alla sicurezza nazionale" siano effettuate dalla direzione politica competente. Quanto alle procedure da seguire, il comma 4 dell'articolo 17 prevede che l'affidamento di tali contratti avvenga previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza. Come specificato dal comma 3, gli operatori economici che eseguono i contratti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice e del nulla osta di sicurezza (la nuova disciplina relativa alle abilitazioni di sicurezza è contenuta nel [D.P.C.M. 22 luglio 2011](#)). Inoltre, il comma 5 del medesimo articolo prevede che i contratti di cui all'articolo 17 posti in essere da amministrazioni statali siano sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento. Sempre in riferimento alla disciplina dei controlli, si ricorda che i contratti di cui all'articolo 17 non sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici né a vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b), del [d.lgs. 163/2006](#).

La Corte dei Conti ([relazione allegata alla delibera n. 12 del 2012 trasmessa alle Camere il 26 ottobre 2012](#)) ha rilevato che le esigenze di segretazione o riservatezza, che legittimano all'adozione di procedure contrattuali derogatorie rispetto ai principi generali, devono essere sempre riscontrabili, oltre che nei requisiti soggettivi, anche nelle caratteristiche oggettive dell'opera, in quanto opere, servizi e forniture "segretati" non sfuggono alle regole generali, specie in merito al corretto utilizzo delle risorse ad essi destinate ed alla copertura finanziaria dei relativi atti. Secondo la Corte, l'attenzione da porre alle caratteristiche oggettive della realizzazione è maggiore dal momento che le modifiche legislative del 2011 hanno ampliato l'ambito soggettivo di applicazione, estendendolo a tutte le pubbliche amministrazioni. La relazione evidenzia l'importanza del fatto che la segretazione avvenga con provvedimento motivato, sottolineando come "questa fase del procedimento deve esplicitarsi non con una generica affermazione della sua necessità, ma attraverso un' adeguata ponderazione, con riferimento alle specifiche circostanze che ne rendono necessario il ricorso al procedimento derogatorio. Tale

³ Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

raccomandazione si basa sull'analisi della prassi per la quale in molti casi la dichiarazione di segretezza è espressa in termini generici, oppure è basata sul richiamo "seriale" a precedenti risalenti nel tempo. Ulteriori osservazioni e raccomandazioni rivolte alle amministrazioni da parte della Corte riguardano lo svolgimento di un'adeguata fase di programmazione e di controllo dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative.

Il Senato della Repubblica esamina il disegno di legge 1678-A, recante disposizioni per il recepimento del pacchetto comunitario di direttive sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e per il riordino complessivo della materia; fra i principi e criteri direttivi non vi sono espliciti riferimenti agli appalti oggetto del disegno di legge in esame.

L'articolo 1, comma 1, lettera a) novella l'articolo 17, comma 2, del Codice (si veda in allegato il testo a fronte) prima illustrato, aggiungendo un periodo in base al quale gli atti motivati che attribuiscono le classifiche di segretezza, ovvero che dichiarano le speciali misure di sicurezza:

- devono dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio;
- devono in ogni caso consentire a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità:
 - dei tempi;
 - dei costi;
 - delle modalità realizzative previsti dai contratti segreti.

L'articolo 1, comma 1, lettera b) novella il comma 4, in base al quale l'affidamento dei contratti avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza. A tale previsione è aggiunto un nuovo periodo (*rectius i periodi aggiunti sono due*) che disciplinano:

- il caso in cui non siano stati individuati i soggetti qualificati per lo svolgimento della gara informale nel predetto numero di almeno cinque operatori economici:
 - le amministrazioni e gli enti utenti danno conto, in una relazione scritta, delle modalità della ricerca effettuata e delle motivazioni che li hanno portati a considerare idonei alla partecipazione alla gara soltanto i soggetti invitati;
- il caso in cui la negoziazione con più di un operatore sia stata ritenuta incompatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza:
 - le amministrazioni e gli enti utenti danno conto, con atto motivato, delle ragioni che hanno condotto all'affidamento del contratto attraverso la negoziazione con un unico operatore.

L'articolo 1, comma 1, lettera c) sostituisce il comma 5 il quale, nel testo vigente, prevede che:

- i contratti, posti in essere da amministrazioni statali, sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione;
- dell'attività di controllo è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

Il nuovo testo proposto prevede che:

- ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-*bis* del Codice; tale disposizione limita l'applicazione del Codice ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, escludendovi:
 - quelli ai quali si applica la specifica disciplina dettata dal decreto legislativo [208/2011](#)⁴ che ha attuato la direttiva 2009/81/CE;
 - quelli di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo 208/2011 (fra gli altri i contratti conclusi nell'ambito di accordi internazionali e quelli in cui viene in rilievo l'interesse essenziale della sicurezza dello Stato);
- i contratti, posti in essere da amministrazioni statali, sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti;
- in sede di controllo preventivo:
 - la Corte dei conti si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi contratti entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dell'atto,
 - decorso inutilmente tale termine, la pronuncia si intende espressa in senso favorevole;
 - il controllo preventivo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un ufficio della Corte dei conti organizzato, ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto [1214/1934](#)⁵, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza; il citato articolo 98 attribuisce al presidente della Corte il compito di provvedere, con regolamento, alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, al personale subalterno, alle spese d'ufficio e a quanto altro sia necessario per l'esecuzione del citato testo unico;
- in sede di controllo successivo:
 - la Corte dei conti si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione;
 - dell'attività di controllo successivo è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione alle Camere.

⁴ Decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE”.

⁵ Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”.

La norma è, pertanto, volta a ricondurre i contratti secretati (attualmente sottoposti al solo controllo successivo) nell'ambito della disciplina generale dei contratti pubblici, per i quali è previsto il controllo preventivo di legittimità. Infatti, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità su una serie di atti, tassativamente indicati dalla legge, tra cui i decreti che approvano i contratti delle amministrazioni dello Stato e tutti i provvedimenti sottoposti a controllo preventivo acquistano efficacia decorso il termine di 30 giorni dal suo ricevimento (articolo 3, della legge 20/1994). La novella introduce una ipotesi di silenzio-assenso prevedendo che, decorso inutilmente il suindicato termine, la pronuncia relativa al controllo preventivo s'intende espressa in senso positivo. Si stabilisce un termine omogeneo per il controllo preventivo e per quello successivo, ma riconduce l'effetto di assenso, in caso di mancanza di pronuncia nel termine, solo alla fattispecie di controllo preventivo, per la quale l'ordinamento già prevede fattispecie analoghe, ma connesse a termini di differente durata. Allo scopo di accelerare il procedimento di controllo della Corte dei conti, [l'art. 27 della L. 340/2000](#) ha introdotto, in via generale, una fattispecie di silenzio-assenso stabilendo che gli atti trasmessi per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione di controllo; [l'art. 2 del D.L. n. 225/2010](#) ha aggiunto la previsione per cui, in relazione ai provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio in situazioni di emergenza, il termine di sessanta giorni è ridotto a complessivi sette giorni e, in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararli provvisoriamente efficaci.

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

comma 1

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</i>	
Articolo 17	
<i>Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:</p> <p><i>a)</i> per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;</p> <p><i>b)</i> per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera <i>a)</i>, le amministrazioni e gli enti utenti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera <i>b)</i>, le amministrazioni e gli enti utenti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento.</p>	<p>2. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera <i>a)</i>, le amministrazioni e gli enti utenti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera <i>b)</i>, le amministrazioni e gli enti utenti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento. Gli atti motivati di cui al presente comma devono dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio e devono in ogni caso consentire a posteriori, e comunque</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</i>	
Articolo 17	
<i>Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai contratti secretati.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente codice e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007.	3. <i>Identico.</i>
4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.	4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza. Nel caso in cui non siano stati individuati i soggetti qualificati per lo svolgimento della gara informale nel numero previsto dal periodo precedente, le amministrazioni e gli enti utenti danno conto, in una relazione scritta, delle modalità della ricerca effettuata e delle motivazioni che li hanno portati a considerare idonei alla partecipazione alla gara soltanto i soggetti invitati. Nel caso in cui la negoziazione con più di un operatore sia stata ritenuta incompatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza, le amministrazioni e gli enti utenti danno conto, con atto motivato, delle ragioni che hanno condotto

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</i>	
Articolo 17	
<i>Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	all'affidamento del contratto attraverso la negoziazione con un unico operatore.
<p>5. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.</p>	<p>5. Ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, i contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti. In sede di controllo preventivo, la Corte dei conti si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi contratti entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, la pronuncia si intende espressa in senso favorevole. Il controllo preventivo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un ufficio della Corte dei conti organizzato, ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. In sede di controllo successivo, la Corte dei conti si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di controllo successivo è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione alle Camere.</p>

Articolo 2

(Disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'articolo 16, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la parola: «adottano» sono inserite le seguenti: «, ove non sia istituito l'ufficio del segretario generale,».

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 17,

comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.».

L'articolo 2, comma 1, novella l'articolo 16, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto legislativo [165/2001](#)⁶ (in allegato il testo a fronte) in base al quale i dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, adottano i provvedimenti di segretazione di cui all'articolo 17, comma 2, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) di seguito Codice, ai fini dell'esclusione dall'applicazione del medesimo. La novella prevede che tale competenza è del segretario generale ove ne sia istituito l'ufficio.

L'articolo 8, comma 10, del decreto-legge [78/2010](#)⁷, con lo scopo di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa ha stabilito che i provvedimenti di segretazione, di cui all'articolo 17, comma 2, del Codice rientrano nella competenza dei dirigenti generali (si veda l'articolo 1, del disegno di legge in esame, che novella tale disposizione). In merito si riscontra la consolidata giurisprudenza della Sezione del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti che aveva costantemente manifestato, prima dell'emanazione della disposizione richiamata, l'orientamento secondo il quale i decreti di cui all'articolo 17, comma 2, del Codice, appartenessero alla competenza dell'autorità politica (v., deliberazione n. 1 del 7 febbraio 2008 e n. 22 del 14 ottobre 2010.) Perplessità sulle disposizioni del citato art. 8 si riscontrano anche nella relazione (pag. 17) della Corte dei conti allegata alla delibera n.12 del 2012, in cui si ritiene congruo che le valutazioni

⁶ Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

⁷ Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

"connesse ad interessi alla sicurezza nazionale" siano effettuate dalla direzione politica competente.

L'articolo 2, comma 2, reca 2 novelle al decreto legislativo [300/1999](#)⁸ (in allegato il testo a fronte) onde precisare, con riferimento ai compiti del capo dipartimento e del segretario generale, che vi rientrano quelli di adottare i predetti provvedimenti di segretazione.

L'articolo 2, comma 2, lettera a) novella l'articolo 5, comma 3, che indica i compiti del capo dipartimento.

L'articolo 2, comma 2, lettera b) novella l'articolo 6, comma 1, che indica i compiti del segretario generale.

⁸ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59".

Articolo 2

(Disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

comma 1

<p>Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i></p>	
<p>Articolo 16 <i>Funzioni dei dirigenti di uffici generali</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:	1. <i>Identico:</i>
(...)	(...)
<i>d-bis</i>) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;	<i>d-bis</i>) adottano, ove non sia istituito l'ufficio del segretario generale , i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
(...)	(...)

Articolo 2

(Disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

comma 2, lett. a)

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300	
<i>Riforma dell'organizzazione di governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Articolo 5 <i>I dipartimenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.	3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro; adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
(...)	(...)

Articolo 2

(Disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

comma 2, lett. b)

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300	
<i>Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Articolo 6	
<i>Il segretario generale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali può essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.</p>	<p>1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali può essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro. Adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.</p>
(...)	(...)

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

209	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1328-A "Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)"
210	Dossier	Immigrazione: cenni introduttivi
211	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1758-A "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014" Il testo proposto dalla 14ª Commissione
212	Dossier	Riforma del Terzo settore - Note sul disegno di legge A.S. n. 1870 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale"
213	Dossier	"Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo" (Disegno di legge A.S. n. 1880 e connessi nn. 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e 1855)
214	Dossier	ASILO: cenni introduttivi
215	Dossier	Le politiche dell'Unione europea in materia di controlli alle frontiere, asilo e immigrazione: <i>normativa di riferimento e prospettive future</i>
216	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1934 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"
217	Dossier	Atto del Governo n. 170 - Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante <i>norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale</i> , nonché della direttiva 2013/32/UE recante <i>procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale</i>
218	Dossier	Atto del Governo 169 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE
219	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1678-A Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it